

**CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEGLI  
ISCRITTI ALL'ALBO DELL'ORDINE DEI DOTTORI  
AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI**

REVISIONATO PER ADEGUAMENTO LEGGE 183/2011

**Consiglio dell'Ordine Nazionale** Adottato con Delibera di Consiglio n. 184 del 16.09.2011

**Dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali**

**Via Po, 22**

**00198 Roma**

# CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEGLI ISCRITTI ALL' ALBO DEI DOTTORI AGRONOMI *E DEI* DOTTORI FORESTALI

## PREMESSA

Gli iscritti all'Albo dei **Dottori Agronomi e Dottori Forestali** durante l'attività professionale sono consapevoli dell'impegno etico della loro azione per:

- Adottare soluzioni tecniche compatibili con la salvaguardia delle risorse naturali;
- Tendere al miglioramento dell'ambiente ed al ripristino delle biocenosi minacciate o degradate;
- Ricercare la tutela del consumatore con garanzia della qualità;
- Tutelare la cultura delle Comunità rurali;
- Concorrere allo sviluppo integrato e sostenibile;
- **Contrastare la fame del mondo**

L'esercizio della professione degli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali è pertanto attività di scienza e di pubblica utilità **nel rispetto dei principi costituzionali della competenza accertata tramite Esame di Stato in adempimento all'art. 33 della Costituzione e finalizzata alla protezione della salute umana, dell'ambiente del paesaggio e del patrimonio culturale e per la conservazione delle specie animali e vegetali.**

## SEZIONE I - PRINCIPI

### PRINCIPI GENERALI

#### Articolo 1

#### FONDAMENTA DELLA PROFESSIONE

La professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale è esercitata per interesse pubblico a difesa dei principi degli art. 9 e 32 della Costituzione della Repubblica italiana e dell'art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

#### Articolo 2

#### NATURA DELLE NORME DEONTOLOGICHE

Il codice ha natura di regolamento interno all'~~deontologico~~ **deontologico** dell'Ordine professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali contiene norme di comportamento **generali e particolari** tratte dalle regole di condotta affermatesi nel campo professionale **ancorchè definite da normativa sovraordinata**, che hanno carattere precettivo e vincolante, sia per l'aspetto sostanziale, che per quello sanzionatorio **e integra i principi generali dell'Ordinamento professionale.**

#### Articolo 3

#### AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme deontologiche si applicano a tutti gli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali nell'ambito della loro attività, nei rapporti con i colleghi, con l'Ordine, con i clienti e nei rapporti con terzi. Le norme sono applicabili anche alle società professionali iscritte all'albo che, agli effetti del codice deontologico sono assimilate in toto agli iscritti.

**Gli iscritti sono tenuti alla conoscenza delle norme del presente codice, l'ignoranza delle quali non li esime dalla responsabilità disciplinare.**

#### Articolo 4

#### POTESTA' DISCIPLINARE

**Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.**

Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.

#### Articolo 5

### VOLONTARIETA' DELL'AZIONE

La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva.

Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del soggetto incolpato. Quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.

## SEZIONE II - ~~PRINCIPI~~ DOVERI GENERALI

#### Articolo 6

### LEGALITA'

L'iscritto all'Albo, sia da singolo che come società professionale, esercita la professione nel rispetto delle Leggi dello Stato, dei principi costituzionali italiani ed europei ed in particolare impronta la sua azione ai principi di autonomia professionale, di personalità della prestazione, di responsabilità, di decoro della professione, di competenza e trasparenza.

#### Articolo 7

### INDIPENDENZA AUTONOMIA E OBIETTIVITÀ

L'iscritto all'Albo affida la sua reputazione alla propria coscienza, obiettività, competenza ed etica professionale; egli non può, in ogni caso, rinunciare alla sua libertà ed indipendenza professionale. ~~Non fa discriminazione di religione, razza, nazionalità, ideologia politica, sesso e classe sociale.~~

L'iscritto deve agire in assenza di pregiudizi, conflitti di interessi o indebite pressioni di altri che possano influenzare il suo giudizio o la sua attività professionale.

L'iscritto non deve avere interesse personale nell'esito della propria attività, salvo il compenso pattuito e gli eventuali diritti d'autore; anche ove incaricato da una parte non deve avere interesse personale nell'esito delle controversie, delle transazioni e delle conciliazioni.

#### Articolo 8

### PERSONALITÀ DELLA PRESTAZIONE

L'iscritto sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto personalmente, nonché quelle svolte in forma collegiale, coordinata o comunque in gruppo, solo quando siano specificati e rispettati i limiti di competenza professionale e di responsabilità dei singoli membri del collegio o gruppo.

L'iscritto all'Albo non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria unitamente a persone che, per norme vigenti, non le possono svolgere.

#### **Articolo 9**

#### **RESPONSABILITA'**

L'iscritto deve comunque rispondere in modo adeguato, anche mediante specifiche forme assicurative, per i danni patrimoniali causati nell'esercizio della professione ed è tenuto ad adoperarsi per una corretta e sollecita definizione degli eventuali sinistri contestati. L'iscritto è disciplinarmente responsabile anche per i propri collaboratori e dipendenti e per tutte le persone che cooperano nello svolgimento della propria attività professionale e che siano da lui coordinate.

#### **Articolo 10**

#### **DECORO**

#### **INTEGRITÀ E RISERVATEZZA**

Il comportamento dell'iscritto all'Albo deve essere consono alla dignità e al decoro professionale anche al di fuori dell'esercizio della professione; deve adempiere agli obblighi assunti nei confronti di terzi, **salvo che ciò non comprometta i principi ed i doveri di cui agli articoli precedenti**

#### **Articolo 11**

#### **RISERBO**

L'iscritto all'Albo, oltre a rispettare il segreto professionale, mantiene un atteggiamento di riserbo sulle notizie apprese nell'esercizio della professione anche se queste riguardano la sfera personale del cliente o di coloro che sono a lui legati da vincoli familiari ed economici.

#### **Articolo 12**

#### **COMPETENZA**

L'iscritto non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza. L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico.

### **Articolo 13**

#### **FORMAZIONE PERMANENTE**

L'iscritto all'Albo ha il dovere del continuo aggiornamento professionale, al fine di garantire un elevato livello qualitativo alla propria attività.

Il mancato adempimento dell'obbligo di formazione continua permanente è soggetto a sanzione disciplinare. La sanzione è commisurata alla gravità della sanzione.

### **Articolo 14**

#### **TRASPARENZA**

L'informativa al cliente deve essere redatta secondo correttezza e verità con dettaglio riguardo all'attività da svolgere, ai risultati perseguibili ed ai relativi compensi, nonché ogni altra informazione inerente all'incarico a garanzia della trasparenza contrattuale, adottando modelli e criteri simbolici compatibili con il principio della personalità della prestazione professionale ed evitando il ricorso a espressioni enfatiche, laudative o denigratorie di tipo suggestivo.

### **Articolo 15**

#### **UTILIZZO DEL TITOLO PROFESSIONALE**

Il titolo professionale costituisce il primo e fondamentale aspetto di identità, necessario a identificare l'appartenenza alla professione. Il titolo professionale deve essere usato sempre per esteso e non può essere oggetto di abbreviazioni che inducano ambiguità interpretative.

Costituisce violazione deontologica l'uso di un titolo professionale non conseguito. Il titolo accademico di professore può essere utilizzato nell'attività professionale solo da docenti di materie afferenti alla sfera di competenza della categoria.

La società professionale iscritta all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali nel preventivo di accettazione dell'incarico specifica i termini dell'iscrizione ed i nominativi dei soci iscritti che svolgeranno l'incarico.

### **Articolo 16**

## DILIGENZA

L'iscritto deve adempiere ai propri doveri professionali con diligenza dedicando a ciascuna questione esaminata la cura e il tempo necessari ovvero in maniera da acquisire una sufficiente certezza prima di formulare qualsiasi parere o redigere qualsiasi atto.

Per l'iscritto esercitare le competenze di cui all'art. 2 della Legge professionale in maniera inadeguata, con evidente superficialità concettuale e/o manifesta negligenza costituisce violazione deontologica.

## SEZIONE III - COMPORAMENTI

### Articolo 17

#### ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

L'iscritto all'Albo deve far conoscere tempestivamente al cliente la sua decisione di accettare o meno l'incarico. Egli deve adoperarsi, nei limiti del possibile, perché il mandato sia conferito per iscritto al fine di meglio indicarne limiti e contenuti. Qualora il mandato sia verbale, è opportuno che ne dia conferma scritta al cliente **indicando nel caso di società professionali il soggetto che assumerà la responsabilità professionale dello svolgimento.**

L'iscritto all'Albo che accetta un incarico deve assicurare la competenza richiesta ed una adeguata organizzazione dello studio, inoltre deve fornire al cliente ogni dettaglio riguardo all'attività da svolgere ed ai relativi compensi, nonché ogni altra informazione inerente all'incarico a garanzia della trasparenza contrattuale.

### Articolo 18

#### ESECUZIONE DELL'INCARICO

L'iscritto all'Albo deve usare la diligenza e la perizia richieste per il tipo di incarico affidatogli.

Nel anteporre gli interessi del cliente a quelli personali, l'iscritto non può, in alcun caso, consentire che siano ridotti la dignità ed il decoro del professionista e che sia limitato il suo diritto al compenso.

L'iscritto deve proporre la revisione del contratto non appena sia venuto a conoscenza di qualsiasi condizione che modifica la complessità dell'attività professionale necessaria all'espletamento dell'incarico.

### Articolo 19

#### CESSAZIONE DELL'INCARICO

L'iscritto all'Albo non deve proseguire l'incarico se la condotta e le richieste del cliente ne impediscono il corretto svolgimento, né qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio o condizionare il suo operato.

Allorché, per qualsiasi motivo, non sia in grado di proseguire l'incarico egli ha il dovere di informare il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.

#### **Articolo 20**

### **FONDI DEI CLIENTI, GARANZIE E PRESTITI**

L'iscritto all'Albo non deve impegnarsi patrimonialmente o fornire garanzie al cliente o per suo conto.

L'iscritto all'Albo che detiene somme del cliente o per suo conto deve operare con rigore ed applicare i principi della buona amministrazione e della corretta contabilità.

#### **Articolo 21**

### **QUALITA' DELLA PRESTAZIONE E TARIFFA PROFESSIONALE**

L'iscritto deve concordare con il committente il contenuto delle prestazioni professionali e formulare il relativo preventivo per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico.

L'iscritto deve operare sulla base di standard operativi e prestazionali che permettano anche la quantificazione del costo proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e la sua rispondenza all'interesse dell'utenza della prestazione.

Diventa fatto sanzionabile disciplinarmente l'esercizio professionale svolto in condizioni lesive della dignità del lavoro accertate dall'ordine provinciale.

#### **Articolo 22**

### **TIMBRO E FIRMA DIGITALE**

L'iscritto è responsabile dell'uso strettamente personale del proprio timbro e della firma digitale. In caso di smarrimento del timbro ha il dovere di avvertire immediatamente il proprio ordine. In caso di smarrimento della firma digitale ha il dovere di avvertire colui che presta il servizio o l'Autorità di certificazione, ha inoltre il dovere di segnalare ogni situazione o evento che possa mettere in pericolo il funzionamento del sistema, al fine di procedere immediatamente alla sospensione o alla revoca del certificato.



## SEZIONE IV - RELAZIONI

### Articolo 23

#### COOPERAZIONE TRA COLLEGHI

Lealtà, correttezza, **collaborazione e solidarietà** ~~considerazione, cortesia, cordialità e spirito di collaborazione~~ sono alla base dei rapporti con i propri colleghi, al fine di sostenere una comune cultura ed armonizzare una medesima identità professionale pur nella diversità dei settori in cui si articola la professione.

### Articolo 24

#### RISPETTO DEI COLLEGHI

L'iscritto all'Albo deve astenersi da critiche denigratorie nei confronti dei colleghi e, qualora avesse motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, deve informare il Presidente del proprio Ordine ed attenersi alle disposizioni ricevute.

Egli deve, in ogni caso, evitare l'uso di toni animosi, linguaggio sconveniente ed espressioni irrispettose nei confronti dei colleghi, in particolar modo nello svolgimento dell'attività professionale.

### Articolo 25

#### CONCORRENZA LEALE

L'iscritto all'Albo non può, al fine di ottenere incarichi professionali, ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità, quali la denigrazione dei colleghi, la non veridicità curriculari, l'enfasi della propria carica sociale, né gli è consentito, a tale scopo, procurare o fornire vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.

### Articolo 26

#### RISERVATEZZA SULL'OPERATO DEI COLLEGHI

L'iscritto all'Albo non può divulgare scritti o informazioni riservate, ricevute anche occasionalmente da un collega.

### Articolo 27

#### SUBENTRO AD UN COLLEGA

L'iscritto all'Albo chiamato a subentrare in un incarico precedentemente affidato ad un collega, lo può accettare solo dopo completo e definitivo esonero del primo incaricato **con relativa liquidazione degli**

onorari; egli è tenuto, inoltre, a rendere nota la propria posizione al collega al quale subentra e nel caso dubbio o di evidenti controversie, dovrà informare il Consiglio del proprio Ordine con adeguata relazione.

L'iscritto all'Albo che venga sostituito da altro collega deve prestare al subentrante piena collaborazione e adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente.

L'iscritto deve declinare l'incarico se il cliente vieta al collega che lo ha preceduto di fornirgli tutti gli atti e le informazioni necessarie per la corretta esecuzione del mandato.

In caso di decesso di un collega il successore deve agire con particolare diligenza avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto.

### Articolo 28

#### COMPITI E DOVERI NEI CONFRONTI DELL'ORDINE

L'iscritto è tenuto a prestare al Consiglio dell'ordine la più ampia collaborazione al fine di consentirgli di esercitare nel modo più efficace il potere-dovere di vigilanza e di controllo e le altre funzioni ad esso demandate dalla legge, ai fini della garanzia della qualità della prestazione e della tutela del prestigio e del decoro della categoria.

~~L'iscritto all'Albo ha il dovere di collaborare fattivamente e disinteressatamente con il Consiglio dell'Ordine Provinciale cui appartiene per l'attuazione delle finalità istituzionali.~~

Qualora convocato dal Presidente o dal Consiglio dell'Ordine Provinciale, egli deve presentarsi e fornire tutti i chiarimenti che gli vengano richiesti .

L'iscritto deve porre l'ordine nella condizione di poter valutare l'adeguatezza del lavoro professionale sulla base di standard operativi e prestazionali minimi ed ove occorra la verifica della congruità in relazione ai compensi richiesti.

L'iscritto deve adeguare le proprie prestazioni professionali agli standard operativi e prestazionali ritenuti confacenti al decoro della professione, necessari alla certificazione della propria attività ed a beneficio dell'utenza.

L'iscritto all'Albo si adegua alle deliberazioni del proprio Ordine e, se in disaccordo, si opporrà ad esse nella sede competente, fermo restando il suo adeguamento nell'attesa di recepimento del proprio ricorso.

L'iscritto all'Albo ha il dovere di comunicare all'Ordine l'inserimento in commissioni e organismi consultivi derivante da segnalazione dell'Ordine medesimo.

## Articolo 29

### SVOLGIMENTO DEL MANDATO

L'iscritto all'Albo nello svolgimento del suo mandato elettivo a livello locale e/o nazionale deve svolgere la sua funzione con diligenza ed imparzialità, nell'esclusivo interesse della collettività e generale degli iscritti che rappresenta.

Solo per validi motivi egli può non accettare o dimettersi da un incarico a cui è stato chiamato.

L'iscritto non deve utilizzare la carica ricoperta all'interno dell'Ordine a scopo politico o per porsi in condizioni di concorrenza sleale a livello professionale.

## Articolo 30

### INCOMPATIBILITÀ

Oltre ai casi previsti dalla Legge, è da considerarsi incompatibile l'accettazione di cariche istituzionali di qualsiasi livello interne all'Ordine, se la propria realtà professionale è confliggente con l'obiettività di giudizio richiesta dal ruolo specifico.

Nell'accettazione della carica di consigliere l'iscritto deve dichiarare l'assenza di pregiudizi, conflitti di interessi o indebite pressioni determinate da appartenenze ad organismi che possano influenzare il suo giudizio nello svolgimento del mandato.

L'iscritto all'ordine che ricopra contemporaneamente carica ordinistica e di rappresentanza nella cassa di previdenza ha il dovere di non intervenire nei dibattiti dell'assemblea dei presidenti o della consulta delle federazioni regionali aventi per oggetto la gestione della cassa di previdenza e che prevedano espressione di voto.

## Articolo 31

### RAPPORTI CON I COLLABORATORI E I DIPENDENTI

L'iscritto all'Albo deve improntare i rapporti con i propri collaboratori e dipendenti sul reciproco rispetto e sull'indipendenza morale ed economica, rispettando le norme dei contratti collettivi loro applicabili.

Diventa comportamento sanzionabile disciplinarmente l'esercizio della professione svolto in condizioni lesive della dignità dei lavoratori.

L'iscritto deve evitare di fruire della collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la professione e non deve distogliere con mezzi non corretti i collaboratori altrui.

L'iscritto all'Albo non può dare in subappalto lavoro intellettuale o ricercarne lo sfruttamento dello stesso.

### **Articolo 32**

#### **RAPPORTI CON I PUBBLICI UFFICI E LE ISTITUZIONI**

L'iscritto all'Albo si comporta con rispetto delle pubbliche funzioni e cortesia con i Magistrati e i funzionari della Pubblica Amministrazione, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria dignità professionale.

L'iscritto all'Albo cui sia demandata qualsiasi forma di autorità, sia per appartenenza ad Amministrazioni ed organismi pubblici, sia per incarico degli stessi, non può avvalersi direttamente o per interposta persona dei poteri o del prestigio inerenti alla carica o all'ufficio pubblico esercitato per trarre un vantaggio professionale per sé o per gli altri.

L'iscritto all'Albo non deve mai assumere incarichi in condizioni di incompatibilità ai sensi della vigente normativa, né quando si trovi in condizioni tali da determinare concorrenza sleale.

### **Articolo 33**

#### **RAPPORTI CON ENTI PRIVATI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, CENTRI DI ASSISTENZA E SIMILI**

L'iscritto all'Albo, nel caso di rapporti con Enti privati, organismi associativi, centri di assistenza e, in generale, organizzazioni collettive o con ditte private, deve osservare, per le proprie competenze professionali, l'autonomia e l'onestà intellettuale proprie della libera professione, prescindendo da eventuali altre, ancorché concomitanti, attività svolte nell'ambito di convenzioni stipulate con gli stessi.

E' in ogni caso vietata ogni forma di accaparramento mediante l'utilizzazione di detti rapporti come veicolo di clientela, sia direttamente che indirettamente.

### **Articolo 34**

#### **RAPPORTI CON ALTRI PROFESSIONISTI**

L'iscritto all'Albo, qualora nell'esercizio della professione abbia rapporti con iscritti ad altri albi professionali, deve attenersi al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze, assumendo un comportamento leale e corretto.

Egli, pertanto, sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto personalmente, nonché quelle svolte in forma collegiale, coordinata o comunque in gruppo, solo quando siano specificati e rispettati i limiti di competenza professionale e di responsabilità dei singoli membri del collegio o gruppo.

L'iscritto all'Albo non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria unitamente a persone che, per norme vigenti, non le possono svolgere.

**L'iscritto non può divulgare scritti o informazioni riservate, ricevute anche occasionalmente da altri professionisti.**

### **Articolo 35**

#### **RAPPORTI CON I MEZZI D'INFORMAZIONE**

E' consentito, ai sensi dell'art. 2 D.L. 4/7/2006 n. 223 convertito con L. 04/08/2006 n. 248, *“svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine”*. La pubblicità, pertanto, non può essere comparativa, autoreferenziale, laudativa, enfaticizzante, denigratoria, suggestiva, ingannevole, né determinare condizioni di accaparramento.

### **Articolo 36**

#### **CONTESTO OPERATIVO E RAPPORTI CON L'AMBIENTE**

L'iscritto all'Albo ha perfetta coscienza che il proprio esercizio professionale costituisce attività di pubblica utilità, essendogli demandata la salvaguardia dell'ambiente (acqua, suolo, paesaggio e territorio), nonché la sicurezza e la qualità degli alimenti; egli è perciò responsabile moralmente e in solido della propria attività intellettuale, sia essa progettuale, direttiva o consultiva, nei confronti dei committenti e dell'intera collettività.

Nello svolgimento della sua attività l'iscritto all'Albo deve adoperarsi per migliorare le condizioni ecologiche dell'ambiente nel quale opera in un'ottica di sviluppo sostenibile, individuando fra tutte le soluzioni tecniche disponibili quelle in grado di salvaguardare e migliorare gli equilibri naturali, di salvaguardare e incrementare la biodiversità e di tutelare la salute pubblica. La sua attività deve svolgersi nel rispetto delle regole dettate dai protocolli internazionali.

E' motivo di indifferibile e grave sanzione disciplinare la partecipazione dell'iscritto all'Albo a consulenze, progetti, avalli professionali, svolti con evidente superficialità concettuale e con manifesta negligenza o per

mero vantaggio venale, concernenti le attività che influiscono direttamente e indirettamente sugli equilibri ambientali e naturali.

### **Articolo 37**

#### **FISCALITÀ E SOLIDARIETÀ SOCIALE**

L'iscritto che esercita la professione in forma singola o associata deve provvedere, secondo le norme vigenti, agli adempimenti contributivi previsti dagli organi ordinistici nonché agli adempimenti contributivi previdenziali e fiscali a carico suo o della forma associativa cui partecipa. Nel caso di comportamenti palesemente dolosi l'iscritto è soggetto a sanzione disciplinare.

### **SEZIONE V – REGIME SANZIONATORIO**

#### **Articolo 38**

#### **APPLICAZIONE DELLE NORME**

Le presenti norme deontologiche definiscono gli “abus” e le “mancanze nell’esercizio della professione” ed individuano i “fatti lesivi della dignità o del decoro professionale” richiamati all’art. 37 della L. 7 gennaio 1976 n. 3 e pertanto l’inosservanza delle stesse comporta, ai sensi del medesimo Articolo, l’erogazione delle sanzioni disciplinari previste dall’Ordinamento Professionale.

Le sanzioni vengono comminate secondo quanto previsto dal Titolo V dell’Ordinamento Professionale (L. 7 gennaio 1976, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni).

**Nel caso di società professionali le sanzioni possono avere natura pecuniaria commisurata alla gravità della violazione etica e proporzionata all'entità del bilancio della società stessa.**

**Le sanzioni pecuniarie introitate dall'ordine, costituiscono specifico capitolo di bilancio destinabile esclusivamente ad attività formative a favore degli iscritti.**

#### **Articolo 39**

#### **OBBLIGO DI VIGILANZA**

La vigilanza del rispetto delle presenti norme deontologiche e l’applicazione scrupolosa e tempestiva di quanto in esse previsto, costituisce obbligo inderogabile **per tutti gli iscritti dell’Ordine.**

Ciascun iscritto si deve adoperare per il rispetto delle stesse e segnala al Consiglio dell’Ordine ogni circostanza in contrasto con esse di cui lo stesso sia venuto a conoscenza.

## SEZIONE VI– DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 40

#### Validità ed entrata in vigore

Le presenti norme sono comuni a tutti i professionisti iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, sia nella sezione A che nella sezione B **nonché per le società professionali iscritte all'Albo**, i quali devono rispettarle e farle rispettare. La loro inosservanza costituisce infrazione disciplinare ed attiva la funzione di magistratura dell'Ordine Professionale a tutela del valore e della dignità della professione.

Le presenti norme deontologiche sostituiscono il precedente Codice Deontologico adottato dal Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali il 30 novembre 2006 e completano le norme e i regolamenti che disciplinano la professione degli iscritti all'albo.

Il presente Codice deontologico entra in vigore dalla data di **approvazione** da parte del Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali.